N. 10 del 21 Gennaio 2015

# **CIRCOLARE A.F.**

Ai gentili clienti Loro sedi

# Lavoro intermittente anche in assenza dei requisiti anagrafici e limite delle 400 giornate non applicabile ai datori di lavoro che applicano il CCNL del settore turismo

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con riferimento all'utilizzo del lavoro intermittente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota 5/11/2014, n. 18351) - in risposta ad alcune segnalazioni pervenute (circa la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittente carenti sotto il profilo motivazionale) - ha chiarito che i requisiti anagrafici non sono l'unica condizione legittimante il ricorso al lavoro intermittente, dovendosi considerare anche la sussistenza delle condizioni di carattere oggettivo indicate dalla legge (previsioni contrattuali collettive o attività rientranti in quelle elencate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923). Altri chiarimenti, sempre in materia di lavoro intermittente, sono stati formulati dal Min. Lavoro e politiche sociali (interpello 7.11.2014 n. 26), con riferimento al **nuovo limite legale** all'utilizzo di tale tipologia contrattuale, in virtù del quale il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro "nell'arco di tre anni solari" (limite quest'ultimo che non trova applicazione nei settori "del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo"). Più precisamente, viene spiegato al riguardo che la deroga, prevista in merito all'instaurazione del lavoro intermittente (art. 34, c. 2-bis del D.Lgs. n. 276/2003) nel settore del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, è rivolta sia ai datori di lavoro iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 sia ai datori di lavoro che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del

# settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.

## Il lavoro intermittente e i suoi possibili utilizzi

La disciplina del **contratto di lavoro intermittente** - meglio conosciuto come **lavoro a chiamata o job on call** (disciplinato dagli artt. 34 ss. del DLgs. 276/2003) - è stata sensibilmente **modificata dalla riforma Fornero** e successivamente "ritoccata" **dal recente "decreto Lavoro".** 

#### **OSSERVA**

E' bene ricordare che il lavoro intermittente rappresenta un particolare modello di lavoro subordinato caratterizzato da prestazioni discontinue da rendersi secondo le necessità del datore di lavoro, nel rispetto delle causali di utilizzo individuate dalla contrattazione collettiva, ovvero dalle norme interne, in assenza dei predetti accordi di natura sindacale.

Su tale tipologia contrattuale è intervenuta, come detto, **la legge di riforma del mercato del lavoro** (Legge n.92/2012), la quale ha introdotto talune disposizioni tese a limitare l'utilizzo di tale strumento solamente nei casi di reale necessità. Per effetto delle modifiche apportate, **a decorrere dal 18.07.2012** (entrata in vigore della legge n. 92/2012), **è possibile ricorrere al lavoro intermittente** – non solo con riferimento al novero delle occupazioni che legittimano l'utilizzo a tale tipologia contrattuale (tabella allegata al R.D. n. 2657/1923) - **anche nelle seguenti ipotesi**:

- svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale (¹);
- in assenza di una specifica disciplina contrattuale, nelle **attività discontinue** di cui al D.M. 23.10.2004 con rimando alla tabella delle attività contenuta nel R.D. 2657/1923 (da intendersi come parametro di riferimento Min. lav., circolare n.4/2005):
- con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno (fino a 24 anni e 364 giorni Min. lav., circolare 18.7.2012, n. 18) di età (art. 34, co. 2, D.Lgs 10.9.2003, n. n. 276, come modificato dalla L. 28.6.2012, n. 92 Riforma Fornero).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'individuazione da parte della contrattazione collettiva nazionale o territoriale di periodi predeterminati deve necessariamente riferirsi ad un periodo predeterminato all'interno del contenitore/anno e, pertanto, non risulta possibile prevedere che il periodo predeterminato sia riferito all'intero anno, ma occorre una precisa declinazione temporale. Nell'ipotesi di stipulazione di contratto di lavoro intermittente in virtù di una previsione da parte dei contratti collettivi che individuino periodi predeterminati riferiti all'intero anno, lo stesso sarà pertanto considerato quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Min. Lav., Vademecum 22 aprile 2013).

I predetti interventi normativi hanno, comunque, lasciato immutate alcune disposizioni concernenti l'applicazione dell'istituto: su tutte, come sopra anticipato, il novero delle occupazioni che legittimano, nel silenzio della contrattazione collettiva, l'utilizzo del lavoro intermittente. Si tratta, sostanzialmente, delle attività meglio individuate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, così come richiamata dall'art. 40, D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.M. 23 ottobre 2004. (Custodi, Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie, Portinai, uscieri e inservienti, Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti, personale addetto alla estinzione degli incendi ecc..).

### I recenti chiarimenti del MISE

Sull'operatività di tale istituto è recentemente intervenuto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota 5/11/2014, n. 18351) che - rispondendo in merito ad alcune segnalazioni pervenute su decisioni dei Comitati regionali (circa la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittente carenti sotto il profilo motivazionale) – ha precisato che i requisiti anagrafici non sono l'unica condizione legittimante il ricorso al lavoro intermittente, dovendosi considerare anche la sussistenza delle condizioni di carattere oggettivo indicate dalla legge.

#### **OSSERVA**

In buona sostanza, i **requisiti di carattere anagrafico non rappresentano l'unica condizione legittimante il ricorso al lavoro intermittente** poiché è **necessario altresì verificare se**, nella fattispecie concreta, **sussistano o meno le condizioni di carattere oggettivo** (previsioni contrattuali collettive o attività rientranti in quelle elencate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923).

Pertanto, se la contrattazione collettiva nazionale non è intervenuta a disciplinare il lavoro intermittente, a prescindere dal requisito anagrafico, è comunque possibile il ricorso al lavoro intermittente sulla base di quanto contenuto nel D.M. 23 ottobre 2004 e con riferimento alle attività meglio individuate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, così come richiamata dall'art. 40, D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.M. 23 ottobre 2004.

# Normativa

Tabella allegata al R.D. n. 2657/1923,

- 1 Custodi
- **2** Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie

- **3** Portinai
- **4** Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa), uscieri e inservienti.
- Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
- 6 Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.
- 7 Personale addetto alla estinzione degli incendi.
- 8 Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità.
- **9** Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali
- Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti.
- 11 Sorveglianti che non partecipino materialmente al lavoro.
- 12 Addetti ai centralini telefonici privati.
- Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni della assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale.
- Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.
- **15** Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi.
- 16 Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi.
- Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile.
- Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati.
- Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione.
- **20** Personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali.
- Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, manchino

- nella particolarità del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
- Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.
- 23 Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici).
- **24** Personale addetto ai gazometri per uso privato.
- 25 Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche.
- **26** Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici.
- Personale addetto all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie.
- Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato dell'Industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
- Personale addetto alla sorveglianza ed all'esercizio: a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto; b) degli apparecchi di filtrazione; c) degli apparecchi di distillazione; d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955; e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico; f) degli apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua; g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas.
- **30** Personale addetto alle gru.
- Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri.
- **32** *Personale addetto alla manutenzione stradale.*
- Personale addetto esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico.
- **34** Personale addetto all'industria della pesca.
- Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purchè abbiano carattere discontinuo (così detti "impiegati di bureau" come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).

- Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
- Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
- Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa.
- Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato corporativo sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.
- 40 Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa.
- Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri.
- Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
- Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici.
- Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità, accertato dall'Ispettorato del lavoro.
- Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità.
- Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.

# I recenti chiarimenti del Ministero del lavoro (interpello n. 26/2014)

Si rammenta che, con l'aggiunta del co. 2-bis all'art. 34 del DLgs. 276/2003, il **decreto lavoro ha introdotto un nuovo limite legale all'utilizzo dell'istituto che**, come specificato in sede di conversione di detto decreto (L. 99/2013), **si aggiunge ai limiti di carattere oggettivo o soggettivo già previsti dalla normativa (**artt. 34 e 40 del DLgs. 276/2003).

La novellata disposizione stabilisce, in buona sostanza, che, verificata la legittima instaurazione del rapporto, il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento (400) giornate di effettivo lavoro "nell'arco di tre anni solari". Ne consegue che, il conteggio delle prestazioni dovrà essere effettuato, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di tre anni.

#### **OSSERVA**

Si tratta, dunque, di periodo mobile, che esclude tutte le prestazioni che siano già state rese fino al 28.6.2013 e che, viceversa, includerà tutte le giornate di lavoro (a prescindere dall'orario osservato, salve successive precisazioni) rese a partire dal 29.6.2013 incluso. Il calcolo del periodo è fatto conteggiando le prestazioni effettuate, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di tre anni; tale conteggio dovrà tenere conto solo delle giornate di effettivo lavoro "prestate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione" e quindi prestate successivamente al 28.6.2013.

Si evidenzia, che il vincolo delle quattrocento giornate di effettivo lavoro, per espressa previsione normativa, non trova applicazione nei settori "del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo". In tutti gli altri settori, un eventuale superamento del limite delle quattrocento giornate determinerà la "trasformazione" del rapporto in un "normale" rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data del superamento.

Su tale questione, è intervenuto recentemente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'interpello n. 26/2014, chiarendo che la deroga prevista in merito all'instaurazione del lavoro intermittente (art. 34, c. 2-bis del D.Lgs. n. 276/2003) nel settore del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo è rivolta sia ai datori di lavoro iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 sia ai datori di lavoro che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.

#### **OSSERVA**

Più nello specifico, i datori di lavoro interessati dall'eccezione sono:

- → quelli iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi;
- → quelli che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgono attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti **DOTTORESSA ANNA FAVERO**